

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B** ► **M9** **REGOLAMENTO (CE) N. 3175/94 DELLA COMMISSIONE**
del 21 dicembre 1994

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e foraggi essiccati e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento ◀

(GU L 335 del 23.12.1994, pag. 54)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Regolamento (CE) n. 1961/95 della Commissione del 9 agosto 1995	L 189	18	10.8.1995
► M2 Regolamento (CE) n. 2949/95 della Commissione del 20 dicembre 1995	L 308	37	21.12.1995
► M3 Regolamento (CE) n. 2416/96 della Commissione del 18 dicembre 1996	L 329	27	19.12.1996
► M4 Regolamento (CE) n. 2234/97 della Commissione del 10 novembre 1997	L 306	9	11.11.1997
► M5 Regolamento (CE) n. 2498/97 della Commissione del 15 dicembre 1997	L 345	13	16.12.1997
► M6 Regolamento (CE) n. 1960/98 della Commissione del 15 settembre 1998	L 254	13	16.9.1998
► M7 Regolamento (CE) n. 2782/98 della Commissione del 22 dicembre 1998	L 347	15	23.12.1998
► M8 Regolamento (CE) n. 2363/2000 della Commissione del 25 ottobre 2000	L 273	3	26.10.2000
► M9 Regolamento (CE) n. 205/2004 della Commissione del 5 febbraio 2004	L 34	31	6.2.2004
► M10 Regolamento (CE) n. 53/2005 della Commissione del 14 gennaio 2005	L 13	3	15.1.2005
► M11 Regolamento (CE) n. 2119/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005	L 340	20	23.12.2005

NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼ B▼ M9

REGOLAMENTO (CE) N. 3175/94 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1994

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e foraggi essiccati e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento

▼ B

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 822/94 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole minori del Mar Egeo per taluni prodotti agricoli sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, per tener conto della prassi commerciale specifica per il settore dei cereali occorre prevedere modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2958/93;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento in cereali delle isole minori del Mar Egeo per il 1995; che tale bilancio può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'andamento del fabbisogno di tali isole;

considerando che per la corretta gestione del regime di approvvigionamento occorre stabilire il calendario di presentazione delle domande di titoli e fissare la validità dei certificati di aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼ M7▼ M9

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, sono fissati in allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e foraggi essiccati di origine comunitaria.

▼ B

Articolo 2

La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

▼ M1

Articolo 2 bis

1. L'aiuto forfettario di 15 ECU/t previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2958/93 è concesso, sino ad un quantitativo massimo di 12 000 t all'anno, per la fornitura di orzo raccolto nell'isola di Limnos verso le altre isole minori del mar Egeo.

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

▼ M1

2. Per la fornitura di orzo del codice NC 1003 nell'isola di Limnos non è concesso alcun aiuto.

▼ B

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **M11***ALLEGATO***Bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati per il 2006***(in t)*

Quantitativi		2006	
Prodotti cerealicoli e foraggi essiccati di origine comunitaria	Codici NC	Isole del gruppo A	Isole del gruppo B
Cereali in chicchi	1001, 1002, 1003, 1004 e 1005	9 500	74 000
Orzo originario di Limnos	1003	3 000	
Farina di frumento	1101 e 1102	10 000	31 000
Residui e cascami delle industrie alimentari	da 2302 a 2308	9 000	55 000
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2309 20	2 000	19 500
Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati	1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99	3 000	8 000
Sementi di cotone	1207 20 90	500	500
Totale del gruppo		34 000	188 000
Totale		225 000	

La composizione dei gruppi di isole A e B è definita negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.